



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 9 marzo 2010 (10.03)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0002 (COD)**

**6163/10
ADD 2**

**CODEC 90
DENLEG 18**

ADDENDUM ALLA NOTA PUNTO "I/A"

del: Segretariato generale del Consiglio

al: COREPER/CONSIGLIO

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti, che modifica il regolamento (CE) n. 1331/2008 e che abroga il regolamento (CE) n. 258/97 ed il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione **(prima lettura) (AL + D)**

- Adozione
- a) della posizione del Consiglio
- b) della motivazione del Consiglio
- Dichiarazione della Commissione

Dichiarazione della Commissione

L'accordo politico raggiunto dal Consiglio nel giugno 2009 prevedeva che l'adeguamento della definizione di nanomateriale ingegnerizzato al progresso scientifico e tecnico e alle definizioni successivamente concordate a livello internazionale avvenisse secondo la procedura di regolamentazione con controllo. Nell'attuale posizione del Consiglio in prima lettura l'adeguamento di tale definizione è limitato all'adozione di ulteriori criteri al fine di chiarirla.

Innanzitutto, tale modifica implica che qualsiasi adeguamento della definizione in quanto tale sarebbe possibile solo tramite la procedura legislativa ordinaria. La Commissione è contraria a una siffatta limitazione, in quanto essa impedirebbe alla definizione di rispecchiare lo stato più avanzato della scienza ed avrebbe conseguenze negative per l'innovazione nel settore alimentare.

Inoltre la Commissione è contraria a che ulteriori criteri per il chiarimento delle definizioni siano adottati mediante atti esecutivi ai sensi dell'articolo 291 del trattato FUE. Secondo la Commissione l'adozione di tali criteri comporta l'integrazione di elementi non essenziali del regolamento ed essi dovrebbero pertanto essere adottati mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato FUE. Ciò si applica alle definizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punti da i) a iv) (sottocategorie di nuovi alimenti), all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c) (nanomateriale ingegnerizzato) ed all'articolo 3, paragrafo 2, lettere d) ed e) (alimenti tradizionali provenienti da paesi terzi).
